

NEWSLETTER SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 74 – DEL 05.11.2019

SPECIALE DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124 **“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE** **INDIFFERIBILI”** **(G.U. N. 252 DEL 26 OTTOBRE 2019) ENTRATA IN VIGORE 27 OTTOBRE 2019**

1) Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

Articolo 1

Disciplinato l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente. In caso di accollo del debito d’imposta altrui, l’accollante, per il pagamento, non può utilizzare in compensazione propri crediti. I versamenti effettuati in violazione di tale regola si considerano non avvenuti, con applicazione di sanzioni per le parti coinvolte. I relativi atti di recupero potranno essere notificati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione dell’F24.

Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante (utilizzo crediti non spettanti ovvero inesistenti) e l’accollato (omesso versamento). Per l’importo del debito accollato e per gli interessi l’accollante è coobbligato in solido. Le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell’accollo tributario sono irrogate entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione).

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per l’attuazione.

2) Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

Articolo 2

L’articolo 2 inserisce tre nuovi commi all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in materia di compensazione dei crediti che stabiliscono, in deroga alla generale previsione, che l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (articolo 8 dello statuto dei diritti del contribuente):

- per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA, l’esclusione della facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti di qualsiasi tipo;
- per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15 -bis, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Vies), l’esclusione della facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA.

L’utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto sopra comporta lo scarto del modello F24 comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. I soggetti raggiunti da un provvedimento di cessazione della partita Iva, da quel momento e fino a quando permane tale situazione, non potranno utilizzare in compensazione crediti, anche non correlati all’attività esercitata con la partita cessata.

3) Contrasto alle indebite compensazioni

Articolo 3

Al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire da quelli maturati nel 2019 occorrerà aspettare il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Esteso a tutti i contribuenti (non solo ai titolari di partita Iva) l'obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate i modelli F24 contenenti compensazioni.

Qualora in esito all'attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di trenta giorni e applica la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita. La disposizione si applica alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

È esplicitamente esclusa l'applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, in caso di concorso di violazioni e continuazione prevista dall'articolo 12 del D.lgs. n. 472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le disposizioni attuative.

4) Appalti e subappalti – modifica a ritenute e compensazioni nonché al regime del reverse charge

Articolo 4

Le imprese residenti in Italia che affidano un'opera o un servizio a un'impresa, sono tenute, per tutta la durata del contratto, al versamento delle ritenute fiscali riguardanti i dipendenti e collaboratori direttamente impiegati dall'appaltatrice o affidataria nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.1.2020.

Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria

L'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono versare l'importo al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento, su specifico conto corrente comunicato dal committente. Entro i cinque giorni precedenti il termine del versamento devono comunicare al committente ovvero all'impresa appaltatrice tramite PEC una serie di informazioni necessarie per l'effettuazione dei versamenti delle ritenute. Detti soggetti non possono versare mediante compensazione i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti utilizzati per l'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto.

Obblighi del committente

Il committente, ricevute le somme necessarie al versamento, lo esegue in luogo del soggetto che ha operato le ritenute, senza possibilità di compensazione, nei termini ordinari, indicando nel modello F24 il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito, comunicando entro cinque giorni mediante PEC a quest'ultimo l'effettuazione del pagamento.

Compensazione delle ritenute versate con il corrispettivo dovuto

Le somme che il committente o appaltatore deve versare a titolo di ritenute fiscali possono essere compensate con le somme dovute all'impresa cui è stata commissionata o appaltata l'opera o servizio (su loro richiesta) se a tale data è maturato il diritto a ricevere corrispettivi.

Responsabilità del mancato versamento

La responsabilità (anche penale ricorrendone i presupposti) del mancato o non corretto versamento delle ritenute (sanzione del 30%) è del soggetto che ha operato le ritenute se non provvede entro i cinque giorni precedenti a bonificare al committente o appaltatore l'importo necessario per il versamento corredato dei dati dei lavoratori impiegati.

Responsabilità del committente

I committenti rispondono (sanzione del 30% e reato penale ricorrendone i presupposti):

- del tempestivo versamento tramite F24 entro il limite dei bonifici ricevuti

antecedentemente il termine di cinque giorni e comunque nei limiti dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data;

- integralmente se non hanno tempestivamente comunicato gli estremi del conto corrente su cui fare i versamenti o hanno eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, invece di compensare gli importi dei corrispettivi da queste maturati.

Opzione di versamento diretto delle imprese appaltatrici o affidatarie

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione, a condizione che:

- risultino in attività da almeno cinque anni, in altre parole abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2.000.000 euro;

- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione concernente tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

I suddetti requisiti sono attestati da una certificazione messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico dell'Agenzia delle entrate.

Disposizioni attuative

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 25.1.2020 sono disciplinate le modalità per il rilascio e il riscontro della suddetta certificazione.

5) Prevenzione dei fenomeni di frode nell'accisa

Articolo 5

Sono state apportate una serie di modifiche al TUA volte a prevenire fenomeni di frode nel settore delle accise.

Prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo

Per evitare l'uso irregolare dei documenti e-AD monitorati dal sistema di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (EMCS), è stato ridotto a 24 ore il termine per la trasmissione della nota di ricevimento prevista per la chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa (in precedenza il destinatario era tenuto a presentare "senza indugio e non oltre 5 giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione" una nota attestante il ricevimento dei prodotti).

Presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario

Qualora il trasporto dei prodotti in sospensione di accisa sia effettuato con automezzi, il destinatario prende in consegna i prodotti attraverso lo scarico effettivo degli stessi dal mezzo di trasporto e l'annotazione nella contabilità, entro lo stesso giorno, dei dati relativi alla qualità e quantità degli stessi prodotti scaricati.

Requisiti di affidabilità e onorabilità

Sono stati previsti, anche per il destinatario registrato, requisiti di onorabilità ai fini del rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione ad operare con tale qualifica.

Limiti di capacità dei depositi

Sono stati modificati i limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale nonché per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali. In particolare, è stato ridotto da 25 a 10 metri cubi il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale nonché da 10 a 5 metri cubi quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali.

Regime di autorizzazione

La licenza è negata al soggetto nei cui confronti, nei 5 anni antecedenti la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Previsti taluni casi in cui il rilascio della licenza deve essere sospeso.

Confisca dei beni

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per alcuni delitti previsti dal TUA, è ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in

presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.

Piccoli esercenti con contabilità semplificata

Previsto un registro di carico e scarico con modalità semplificate, da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per:

- gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi
- gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi.

Trasmissione telematica degli avvisi

In caso di trasferimenti tra depositi commerciali di prodotti già assoggettati ad accisa è stabilito che le comunicazioni siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche, in luogo di quelle via fax attualmente previste.

Decorrenza delle disposizioni

Le diverse disposizioni hanno una efficacia articolata.

6) Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

Articolo 6

Sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni che regolano le cessioni di carburanti.

Utilizzo delle dichiarazioni d'intento

L'utilizzo della dichiarazione di intento in materia d'IVA non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili individuati dal D.M. 13 febbraio 2018. L'utilizzo delle dichiarazioni di intento è consentito solo nel caso in cui le imprese che effettuano trasporto merci e passeggeri acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio presso depositi commerciali da soggetti che non rivestano la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato ovvero da soggetti diversi da quelli per conto dei quali gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il medesimo gasolio (c.d. "traders").

Limite alla capacità di stoccaggio

È stato stabilito che qualora il deposito dal quale sono estratti o immessi in consumo i carburanti abbia una capacità inferiore a 3.000 metri cubi, scatta comunque l'obbligo del versamento anticipato dell'IVA previsto per l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato.

Controlli anche in base al transito in autostrada

Le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza i dati in loro possesso rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.

7) Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti

Articolo 7

Sono state apportate alcune modifiche al TUA per contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e contrastare l'utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti in detti impieghi.

Alcuni prodotti lubrificanti (individuati dalla disposizione mediante codici di nomenclatura) hanno l'obbligo di circolare nel territorio nazionale, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo e per ciascun trasferimento, con la scorta di un "Codice amministrativo di riscontro", emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli, da annotare sulla prescritta documentazione di trasporto.

L'obbligo riguarda la circolazione dei prodotti lubrificanti che provengano da un altro Stato membro dell'Unione europea e siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale ovvero transitino sul medesimo territorio per essere immessi in consumo altrove.

Il codice è richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa per i prodotti:

- a) provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;
- b) provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano destinati ad

essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti.

Il codice è annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti.

La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti si intende regolarmente conclusa:

a) con la comunicazione telematica all'Agenzia dogane e monopoli, dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che è inviata entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito;

b) con la validazione del codice da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le modalità di attuazione delle disposizioni.

8) Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

Articolo 8

Per i consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 è prevista l'individuazione di un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri.

9) Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati

Articolo 9

Introdotta un nuovo comma nell'articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 2006, in materia di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria, che introduce il controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE). Di conseguenza, ai fini dei controlli, vengono equiparate tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.

10) Estensione del sistema INFOIL

Articolo 10

Introdotta l'obbligo per gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi) di dotarsi del cd. sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30.6.2020.

Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno fissati tempi e modalità di esecuzione.

11) Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico

Articolo 11

Prevista una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per fissare tempi e modalità di introduzione dell'obbligo, entro il 30.6.2020, di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS - documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.

12) Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale

Articolo 12

Introdotta l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento), di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Essi devono, inoltre, trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

13) Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

Articolo 14

È previsto l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati, da parte:

- della Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali;
- della sola Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria.

I file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno

successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, superando gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni.

14) Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

Articolo 15

Esteso al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019 nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. A decorrere dal 1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS assolveranno l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

15) Semplificazioni fiscali

Articolo 16

Dal 1.7.2020 l'Agenzia delle entrate predisporrà, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell'IVA sarà, invece, disponibile a partire dalle operazioni IVA 2021.

16) Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Articolo 17

Per le fatture elettroniche inviate dal 1.1.2020 attraverso il Sistema di interscambio, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle entrate comunicherà al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa (ordinariamente pari al 30%) ridotta a un terzo e degli interessi dovuti. Se le somme non sono pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

17) Limiti all'utilizzo del contante

Articolo 18

A decorrere dall'1.7.2020 e fino al 31.12.2021, sarà pari 2.000 euro:

- l'importo previsto per il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, attualmente pari o superiore a 3.000 euro;
- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, attualmente pari a 3.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tali importi scenderanno a 1.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate:

- dal 1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale applicabile è pari a 2.000 euro.
- a decorrere dal 1.1.2022, il minimo edittale applicabile è pari a 1.000 euro.

18) Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

Articolo 21

La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PA e i prestatori di servizi di pagamento abilitati di cui all'art. 5, comma 2, del DLGS n. 82 del 2005 (cd. Codice dell'amministrazione digitale) può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

19) Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

Articolo 22

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.7.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano non superiori a 400.000 euro. Il credito d'imposta

- si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai regolamenti (UE) per gli aiuti de minimis;

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, co. 5, del Tuir (spese generali).

20) Mancata accettazione di pagamenti con carte di debito e credito - sanzioni

Articolo 23

A partire dal 1.7.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

All'accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché gli organi che sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

21) Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento

Articolo 26

Dal 10.2.2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, passa al 23% per le new slot e al 9% per le videolottery.

22) Omesso versamento dell'imposta unica

Articolo 31

Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sarà disposta la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva.

Il provvedimento contiene l'invito al pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza e l'intimazione alla chiusura se, decorso quel periodo, non si fornisca prova dell'avvenuto pagamento, avvisando il competente comando della Guardia di finanza per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, scatta una sanzione da 10.000 a 30.000 euro, oltre alla chiusura coattiva dell'esercizio.

Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli diffida chi risulta inadempiente nel versamento dell'imposta unica, a provvedervi, con sanzioni e interessi, entro 30 giorni e, in caso di mancato assolvimento in quel termine, procede all'escussione delle garanzie prestate, con obbligo, per il soggetto escusso, di reintegrare la garanzia entro 90 giorni, a pena di decadenza della concessione.

23) Iva scuole guida

Articolo 32

In adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17, viene previsto che non rientrano nella nozione di insegnamento scolastico e universitario, risultando soggette a Iva, le prestazioni d'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1. La disposizione si applica dal 1.1.2020.

Sono fatti salvi i comportamenti difforni adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Per tali prestazioni viene abrogato l'esonero di certificare i corrispettivi e, di conseguenza, le autoscuole dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri; tuttavia, considerato il tempo necessario all'adeguamento dei sistemi tecnici e informatici, fino al 30.6.20 potranno provvedervi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

24) Interessi passivi soggetti Ires – società di progetto – garanzie

Articolo 35

Sono state apportate modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dei soggetti Ires mediante le quali è stata definito l'ambito oggettivo della esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell'articolo 96 del Tuir degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per

finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. In particolare, è stato stabilito che le società di progetto, costituite per la segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale, possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 96 del TUIR – costituite da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al progetto stesso - utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

25) Cumulo degli incentivi Conto energia con la c.d. "Tremonti ambiente"

Articolo 36

In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici ai sensi del III, IV e V Conto Energia con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, in considerazione dell'affermato divieto di cumulo, il contribuente può mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica mediante il pagamento, entro il 30.6.2020, di una somma. L'importo da versare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

I soggetti che intendono avvalersi della definizione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

26) Rottamazione ter – differito il pagamento della prima rata

Articolo 37

È stata disposta la riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018.

Pertanto, la scadenza di pagamento del 31.7.2019 prevista dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge n. 119 del 2018, è stata differita al 30.11.2019.

Resta confermata la scadenza al 30.11.2019 per il pagamento della seconda rata delle (massimo) 10 rate del piano di pagamento presentato all'Agenzia delle entrate riscossione.

27) Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

Articolo 39

Ampliati gli strumenti penali di repressione dei fenomeni di evasione delle Imposte dirette e dell'Iva attraverso l'innalzamento dei limiti edittali e la riduzione delle soglie di punibilità attualmente vigenti.

La confisca "di sproporzione" (o "allargata") è estesa ai reati tributari più gravi e connotati dal superamento di soglie rilevanti (100.000 euro) di imposta evasa o di redditi sottratti all'imposizione fiscale, consentendo il sequestro e la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

È introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati tributari più gravi commessi nel loro interesse o a vantaggio delle medesime.

Per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la pena è elevata (minimo di 4 anni a un massimo di 8 anni) se l'ammontare del passivo fittizio è superiore a 100.000 euro.

Anche per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la pena della reclusione aumenta (reclusione da 3 a 8 anni).

Per la dichiarazione infedele è innalzata la pena della reclusione, portando il minimo da 1 a 2 anni e il massimo da 3 a 5 anni. Il massimo portato a 5 anni comporta l'astratta applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere; le soglie di punibilità del reato passano da 150.000 a 100.000 euro di valore dell'imposta evasa e da 3 a 2 milioni di euro di elementi attivi sottratti a imposizione. Abrogata la disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette e che prevede che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del

superamento delle soglie di punibilità.

28) Modificata la misura degli acconti d'imposta per i soggetti ISA

Articolo 58

È stata modificata a regime la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto dell'Ires e dell'Irap dovuto:

- dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
- dai soggetti con i medesimi requisiti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.

In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, vengono previste due rate di pari importo da versare nei termini ordinari di cui all'articolo 17 del DPR n. 435 del 2001.

Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 è fatto salvo l'eventuale versamento della prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata, comunque, nella misura del 50%, ovvero l'unica rata nella misura del 90%.

Resta ferma la misura degli acconti per i soggetti diversi da quelli sopra menzionati.

IL DIRETTORE

Rag. Giuseppe Battistello

